

DELIBERAZIONE 22 LUGLIO 2025

334/2025/E/EEL

**APPROVAZIONE DI UN PROGRAMMA DI VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI
IMPRESE DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, IN MATERIA DI ADEGUAMENTO DEGLI
IMPIANTI AI FINI DEL SERVIZIO DI RIACCENSIONE DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1349^a riunione del 22 luglio 2025

VISTI:

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il Regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione del 24 novembre 2017 (di seguito: regolamento *Emergency & Restoration*);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06) ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2019, 546/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 546/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2020, 324/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 324/2020/R/eel);
- il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (di seguito: TIDE), inizialmente approvato con la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel, nelle revisioni 3, approvata con la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2024, 539/2024/R/eel, e 4, approvata con la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2025, 227/2025/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2024, 369/2024/E/eel;

- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2024, 547/2024/A, con cui l'Autorità ha approvato il proprio bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025;
- il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 prevede:
 - all'articolo 2, comma 12, lettera g), che, tra l'altro, l'Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
 - all'articolo 2, comma 20, lettera c), che l'Autorità irroga, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri;
 - all'articolo 2, comma 22, che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- l'articolo 8 del d.P.R. 244/01 stabilisce che, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 22, della legge 481/95, il Collegio dell'Autorità può disporre, a norma del richiamato articolo 2, comma 12, lettera g), della medesima legge, accessi e ispezioni necessari ad accertare le modalità di svolgimento dei servizi rientranti nella propria competenza e a verificare l'adempimento degli obblighi dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
- con la deliberazione 273/05, l'Autorità ha sottoscritto un Protocollo di Intesa, relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di finanza, per l'effettuazione di accertamenti dei dati e delle informazioni fornite dagli esercenti i servizi di pubblica utilità, eventualmente anche sotto forma di ispezioni e sopralluoghi presso i medesimi.

CONSIDERATO CHE:

- a seguito dell'adozione del regolamento *Emergency & Restoration* la società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) ha aggiornato le disposizioni del Codice di Rete, predisponendo una nuova versione dell'Allegato A.10 recante il Piano di rialimentazione e riaccensione del Sistema Elettrico Nazionale e dei relativi volumi operativi, al fine di ampliare il numero di impianti di produzione coinvolti in tale piano e aggiornare i requisiti tecnici previsti per detti impianti tenendo conto delle prescrizioni del regolamento *Emergency & Restoration* stesso;
- più nel dettaglio, la nuova versione dell'Allegato A.10 con i relativi volumi operativi ha modificato e integrato i requisiti tecnici delle centrali chiamate a svolgere la messa

in tensione delle direttrici di riaccensione e successivamente la rialimentazione dei carichi iniziali, prevedendo:

- l'installazione dell'integratore locale di frequenza (ILF);
 - la funzione di ripartenza autonoma (c.d. *black start*);
 - la disponibilità di sistemi di alimentazione di riserva al fine di garantire la conduzione degli impianti e le comunicazioni durante le fasi di ripristino del sistema elettrico per almeno 24 ore (di seguito: sistemi di alimentazione di riserva a 24 ore);
- l'Autorità, con la deliberazione 546/2019/R/eel, ha verificato positivamente, per quanto di propria competenza, le modifiche al Codice di Rete proposte da Terna, ivi inclusa la nuova versione dell'Allegato A.10 e i relativi volumi operativi;
 - con la deliberazione 324/2020/R/eel l'Autorità:
 - ha posto al 18 dicembre 2022 il termine per l'adeguamento degli impianti inclusi nel Piano di rialimentazione e riaccensione del Sistema Elettrico Nazionale di cui all'Allegato A.10 al Codice di Rete;
 - ha istituito un meccanismo premiale finalizzato alla copertura dei costi di adeguamento dei sopracitati impianti di generazione alle previsioni in materia di ripristino del sistema elettrico nazionale (di seguito: meccanismo premiale), con riferimento agli interventi di:
 - attivazione della capacità di *black start*;
 - installazione dei dispositivi ILF;
 - installazione dei sistemi di alimentazione di riserva a 24 ore;
 - ha stabilito che l'erogazione degli importi previsti dal meccanismo premiale è effettuata da Terna, a seguito di verifiche documentali sulle richieste formulate dai titolari degli impianti di generazione, in base a criteri determinati dalla medesima deliberazione;
 - ha stabilito che la copertura dei premi erogati avvenga a valere del corrispettivo di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06 (c.d. *uplift*) in quanto gli interventi sono funzionali all'attività di dispacciamento; dall'1 gennaio 2025 tali partite trovano copertura nel corrispettivo unitario *other* di cui alla Sezione 3-24.8 del TIDE "Copertura delle ulteriori partite economiche relative al servizio di dispacciamento" (dal 5 giugno 2025 Sezione 4-25.8 del TIDE, con analogo contenuto).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- gli importi finora richiesti dai titolari degli impianti di produzione nell'ambito del meccanismo premiale di cui alla deliberazione 324/2020/R/eel rappresentano, nel loro complesso, un valore economicamente significativo;
- per gli impianti che hanno beneficiato dei premi, la documentazione rilevante ai fini della certificazione dell'installazione dei dispositivi ILF, della capacità di *black start* e dei sistemi di alimentazione di riserva a 24 ore è già stata inviata dagli operatori a Terna in sede di richiesta di accesso al meccanismo premiale di cui alla deliberazione 324/2020/R/eel;

- su motivata richiesta di proroga da parte degli operatori Terna ha acconsentito a rinviare a data successiva al 18 dicembre 2022 il termine per l'adeguamento di alcuni impianti di generazione, concordando per ciascuno di essi specifiche tempistiche e modalità di adeguamento;
- gli impianti oggetto di proroga sono esclusi dal meccanismo premiale, che ha avuto termine con il 18 dicembre 2022.

RITENUTO CHE:

- sia necessario disporre un programma di verifiche ispettive nei confronti delle imprese di produzione di energia elettrica che hanno adeguato i propri impianti ai fini del servizio di riaccensione del sistema elettrico nazionale ai sensi dell'Allegato A.10 del Codice di Rete, includendo sia imprese che hanno beneficiato del meccanismo premiale di cui alla deliberazione 324/2020/R/eel, sia imprese che hanno concordato con Terna un rinvio del termine di adeguamento;
- sia opportuno individuare le imprese e gli impianti da assoggettare alle verifiche di cui al precedente alinea sulla base:
 - del valore complessivo del premio riconosciuto, privilegiando gli impianti di produzione che hanno ricevuto un contributo maggiore;
 - della tipologia di intervento eseguito, al fine di poter analizzare nell'ambito della campagna differenti soluzioni impiantistiche;
 - della localizzazione geografica al fine di valutare diversi nuclei di riaccensione;
 - della tipologia di impianto al fine di verificare l'adeguamento anche degli impianti termoelettrici rilevanti per la rialimentazione;
- per gli impianti che hanno beneficiato del meccanismo premiale di cui alla deliberazione 324/2020/R/eel, le verifiche debbano essere finalizzate al controllo della congruenza tra la documentazione prodotta ai fini dell'applicazione del meccanismo premiale, come messa a disposizione all'Autorità da Terna, e gli apparati effettivamente installati presso gli impianti di produzione di energia elettrica, delle relative tempistiche di installazione, nonché dell'effettiva capacità dei sistemi di alimentazione di riserva a *24 ore* di garantire la conduzione degli impianti;
- per gli impianti che hanno effettuato gli adeguamenti impiantistici successivamente al termine del 18 dicembre 2022 le verifiche debbano essere finalizzate al controllo della congruenza della documentazione attestante la realizzazione degli adeguamenti con le modalità e le tempistiche concordate con Terna;
- il controllo sulla funzionalità degli apparati installati non possa rientrare nel perimetro delle attività di verifica svolte dall'Autorità, in quanto attività tecnica di competenza di Terna ai sensi del vigente Codice di Rete; tuttavia, sia opportuno segnalare a Terna l'opportunità di richiedere agli stessi impianti oggetto di verifica da parte dell'Autorità l'esecuzione delle specifiche prove previste dal Codice di Rete per testare la funzionalità di tali apparati;
- sia opportuno prevedere che le attività di verifica sopra descritte siano svolte congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo

Speciale Beni e Servizi, nell'ambito del vigente Protocollo di Intesa fra l'Autorità e la Guardia di finanza

DELIBERA

1. di approvare un programma di n. 5 (cinque) verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese produttrici di energia elettrica, individuate dalla Direzione Mercati Energia e comunicati alla Direzione *Accountability e Enforcement*, in materia di adeguamento degli impianti ai fini del servizio di riaccensione del sistema elettrico nazionale, da effettuare entro il 30 giugno 2026, secondo le modalità definite nel documento *“Verifiche ispettive nei confronti di imprese produttrici di energia elettrica in materia di adeguamento degli impianti ai fini del servizio di riaccensione del sistema elettrico nazionale: oggetto e modalità di effettuazione”* allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che, nell'ambito delle attività propedeutiche allo svolgimento delle verifiche ispettive presso gli impianti di produzione di energia elettrica, possano essere richieste informazioni alla società Terna S.p.A. in merito alla documentazione relativa all'adeguamento degli impianti di produzione, in considerazione del ruolo svolto da tale Società nell'ambito del meccanismo premiale di cui alla deliberazione 324/2020/R/eel;
3. di disporre che alle verifiche ispettive di cui al precedente punto 1. possa seguire la richiesta, da parte di Terna S.p.A., di prove ai sensi del Codice di Rete in merito alla verifica funzionale degli apparati preposti al servizio di riaccensione;
4. di disporre che le verifiche ispettive di cui al precedente punto 1. possano essere effettuate congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza nel quadro del vigente Protocollo di Intesa, previa notifica all'esercente interessato, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui avranno inizio le operazioni ispettive;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla società Terna S.p.A. e al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza ai sensi del vigente Protocollo di Intesa;
6. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2025 - 31 dicembre 2025;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

22 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini